



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

| | |
|-------------------|------------------|
| MAURO DI MARZIO | Presidente |
| SILVIA VITRO' | Consigliere |
| MASSIMO FALABELLA | Consigliere |
| EDUARDO CAMPESE | Consigliere |
| GUIDO ROMANO | Consigliere rel. |

Oggetto:

FIDEIUSSIONE

C.C.: 21/01/2026

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 32062/2021 r.g. proposto da

Fino 1 Securitisation s.r.l. e per essa, quale mandataria, DoValue s.p.a. (già DoBank s.p.a.), rappresentata e difesa da

ricorrente;

nei confronti di

, rappresentato e difeso dall'avv. Lucio Russo,

controricorrente;

avverso la sentenza n. 1007/2021 emessa dalla Corte di appello di Firenze il 18 maggio 2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2026 dal Consigliere relatore, Guido Romano.

FATTI DI CAUSA

1., quale debitrice principale,
... quali fideiussori, convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Firenze, l'Unicredit s.p.a. proponendo opposizione al decreto monitorio n. 3721/2012 con il quale era stato loro ingiunto di pagare la somma di € 110.267,44 pari



Numero registro generale 32062/2021

Numero sezionale 315/2026

Numero di raccolta generale 13012/2026

Data pubblicazione 06/05/2026

concorrenza e, in particolare, l'art. 6 del contratto (riproduttore l'intesa illecita) secondo il quale « i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta a escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall'art. 1957 cc, che s'intende derogato».

Ciò posto, secondo la corte di merito, sebbene la nullità della indicata clausola non coinvolga l'intero contratto, tuttavia, nel caso di specie, «risulta dalla documentazione ritualmente acquisita che la Banca ha provveduto a diffidare la società debitrice ed i fideiussori nel 2010 ma soltanto nel 2012 ha agito nei loro confronti promuovendo il procedimento monitorio, quando ormai il termine semestrale previsto dall'art. 1957 c.c. (...) era ampiamente decorso. La garanzia prestata dai fideiussori, pertanto, non può essere fatta valere nei confronti dei garanti essendo la banca decaduta dal correlato diritto nei loro confronti dovendo ritenersi la clausola derogatoria della decadenza ex art. 6 fideiussione nulla in violazione della legge antitrust».

2. - Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione la Fino 1 Securitisation s.r.l. affidato a tre motivi. Resistevano con controricorso

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia la «violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della L. n. 287 del 1990, nonché degli artt. 1936 e ss., 1418 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5), cpc poiché la nullità prevista dal citato art. 2 colpisce esclusivamente l'intesa anticoncorrenziale e non si estende ai singoli contratti stipulati "a valle", i quali restano validi ed efficaci, essendo riconosciuta al consumatore la sola tutela risarcitoria». In particolare, secondo la ricorrente, i destinatari della legge antitrust sarebbero soltanto gli imprenditori che hanno partecipato all'intesa restrittiva e non anche i singoli utenti, i quali non potrebbero avvalersi della sanzione della nullità delle clausole sottoscritte e conformi all'intesa vietata, essendo loro concessa soltanto la tutela risarcitoria.

Con il secondo motivo, la Fino 1 Securitisation s.r.l. deduce la «violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, nonché degli artt. 1936 e ss, 1418 c.c., 1419 c.c., art. 1372 c.c., 1322 c.c. e dell'art. 2697 c.c. in relazione all'art. 360,

comma 1, nn. 3 e 5) cpc poiché la nullità prevista dal citato art. 2 colpisce esclusivamente l'intesa anticoncorrenziale e non si estende ai singoli contratti stipulati "a valle", né tantomeno alle singole clausole ivi previste che restano valide ed efficaci in



Numero registro generale 32062/2021

Numero sezionale 315/2026

Numero di raccolta generale 13012/2026

Data pubblicazione 06/05/2026

quanto lecite salvo venga dimostrato un collegamento tra il contratto a monte e il contratto a valle, quindi tra l'intesa poi dichiarata nulla e la fideiussione sottoscritta tra le parti». In questa prospettiva, la corte di merito avrebbe errato in quanto non è sufficiente che il soggetto, consumatore o imprenditore che sia, alleghi ed eccepisca la nullità dell'intesa anticoncorrenziale, essendo necessario che egli precisi, da un lato, i danni in concreto subiti e, dall'altro, se il negozio a valle fosse stato effettivamente un negozio diretto ad attuare le intese restrittive.

Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta la «violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 287 del 1990, nonché degli artt. 1936 e ss, 1418 c.c., 1419 c.c. e 1957 c.c. in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5) cpc per avere la Corte di Appello di Firenze dichiarata nulla la clausola di cui all'art. 6 della fideiussione sottoscritta tra le parti che derogava il termine di cui all'art. 1957 c.c. in quanto conforme al modello ABI e per non aver rilevato che il termine in esso previsto fosse derogabile dalle parti».

2. - I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono tutti infondati alla luce del successivo intervento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. U., 30/12/2021, n. 41994, Rv. 663507 - 01).

Va, preliminarmente, evidenziato come nessun dubbio possa sorgere in ordine alla possibilità di eccepire la nullità (parziale) del contratto di fideiussione in sede di appello. Infatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, la nullità del contratto di fideiussione stipulato a valle di un'intesa restrittiva della concorrenza, posta in essere in violazione della l. n. 287 del 1990, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del processo, purché sia stato prodotto il provvedimento sanzionatorio emesso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che non può considerarsi fatto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 115, comma 2, c.p.c. (Cass. Sez. 3, 13/01/2025, n. 863, rv. 673876 - 01; ma si veda, altresì, Cass. Sez. 1, 08/01/2025, n. 416, Rv. 673874 - 01 secondo la quale in tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con

modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa).

Ciò posto, va evidenziato che le clausole censurate sono state riconosciute dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato in contrasto con la L. n. 287 del 1990 e che la decisione delle Sezioni Unite n. 41994 del 2021, chiamata ad esprimersi sul se ammettere la tutela reale a fianco di quella risarcitoria con riferimento alle fideiussioni

che riproducono le clausole di natura anticoncorrenziale, ha ritenuto, «una volta esclusa la idoneità della sola tutela risarcitoria, disgiunta dalla tutela reale, a garantire la realizzazione delle finalità perseguite dalla normativa antitrust, (...) che la forma di tutela più adeguata allo scopo (...) sia la nullità parziale, limitata - appunto - a tali clausole», tenuto conto che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il principio generale di «conservazione» del negozio. Ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto; sicché la loro eliminazione ne alleggerisce la posizione. D'altro canto, però, l'imprenditore bancario ha interesse al mantenimento della garanzia, anche espunte le suddette clausole a lui favorevoli, atteso che l'alternativa sarebbe quella dell'assenza completa della fideiussione, con minore garanzia dei propri crediti, salvo che dimostri che non avrebbe concluso il contratto «senza quella parte del suo contenuto che è colpita da nullità, secondo quanto prevede - in piena conformità con le affermazioni della giurisprudenza Europea, riferite alla normativa comunitaria - il diritto nazionale (art. 1419 cod. civ., comma 1). E sempre che di tale essenzialità la parte interessata all'estensione della nullità fornisca adeguata dimostrazione».

Alla luce di tali considerazioni, le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto: «i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia dimostrabile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».

Ebbene, nel caso di specie, alla luce di tali principi, è evidente la nullità della



clausola contrattuale derogatoria dell'art. 1957 c.c., con la conseguenza che l'istituto di credito avrebbe dovuto proporre le proprie istanze nei confronti dei fideiussori nel termine ivi previsto, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata.

Tanto basta, secondo la giurisprudenza di questa Corte, per disattendere i motivi di ricorso.

3. — Il ricorso va quindi rigettato.

In ragione della circostanza che l'intervento nomofilattico delle Sezioni unite di questa Corte, a composizione del precedente contrasto, è intervenuto successivamente

alla proposizione del presente ricorso, sussistono giustificati motivi per la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte

rigetta il ricorso;

compensa integralmente le spese del giudizio di cassazione;

ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 21 gennaio 2026.

Il Presidente

Mauro Di Marzio



